



CORPO DI POLIZIA LOCALE

CITTA' DI AMELIA PROV. DI TERNI

N°161 del 23/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DECRETO N. 267/2000 – DISPOSIZIONE DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19.--//

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTA la propria Ordinanza n. 158 del 10.12.2021 con la quale già si disponeva l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

VISTA la propria Ordinanza n.160 del 14.12.2021, valida fino al giorno 23.12.2021 compreso, con la quale si disponevano ulteriori misure specifiche di restrizione e di contenimento della diffusione del Coronavirus COVID19;

VISTA l'Ordinanza della della Presidente Della Giunta Regionale n.39 del 22.12.2021;

ATTESO che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra una lieve diminuzione dei contagi a livello locale, ma si attesta ancora ad indici più alti in relazione alla media Regionale;

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure specifiche di restrizione al fine di contenere la diffusione e la circolazione virale;

SPECIFICATO che la presente ordinanza sarà immediatamente revocata qualora l'Autorità Sanitaria fornisca indicazioni in tal senso;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50, comma 5, a mente del quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) la sospensione delle attività didattiche delle scuole pubbliche e private in presenza, relativamente alle strutture per la prima infanzia, scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado con relativa attivazione, per quest'ultime, di modalità in DAD;

2) la sospensione delle attività sportive non agonistiche e ludico-ricreative per i soggetti di età under 12;

3) l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie – mascherine chirurgiche o FFP2 o che conferiscono superiore protezione - in tutti i luoghi all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, salve le ulteriori disposizioni previste dall'articolo 1 del DPCM 2 marzo 2021;

4) la sospensione delle manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi al chiuso e all'aperto;

DISPONE

- che la presente ordinanza **ha validità fino al 09 gennaio 2022 compreso**, salva la possibilità di revoca in presenza di un miglioramento della situazione epidemica, comunicata dall'Autorità Sanitaria, che consenta un allentamento delle misure adottate;
- che i competenti organi di vigilanza effettuino i controlli per l'applicazione della presente ordinanza;
- che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificata a:

Prefettura – U.T.G. di Terni;

Questura di Terni;

Guardia di Finanza della Provincia di Terni;

Comando Compagnia Carabinieri di Amelia;

Regione dell'Umbria;

Istituto omnicomprensivo di Narni-Amelia;

- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune.

INFORMA

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 e € 1.000,00;

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Amelia(TR) 23.12.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cdt C POLIZIA LOCALE
(Cap. Francesco CASTELLANI)
(Firmato agli atti digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005)

IL SINDACO
(Laura PERNAZZA)
(Firmato agli atti digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005)